REGOLAMENTO (CEE) N. 919/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1991

che deroga al regolamento (CEE) n. 1738/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3656/90 [4], ha stabilito le norme generali che disciplinano la concessione dell'aiuto per il frumento duro ; che spetta alla Commissione stabilire le relative modalità di applicazione ;

considerando che, nel quadro dell'applicazione delle disposizioni nazionali di lotta antifrode, l'Italia ha in particolare rafforzato i controlli sull'aiuto alla produzione di frumento duro ; che l'istituzione di questi nuovi dispositivi di controllo non consente di osservare, nel primo anno della loro applicazione, alcuni termini amministrativi imposti dalla normativa comunitaria, come ad esempio il termine per il versamento dell'aiuto, fissato al 30 aprile dal regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/90 [6] ; che si ravvisa l'opportunità di autorizzare l'Italia a rinviare il suddetto termine per i versamenti riferentisi alla campagna 1990/1991 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1738/89, l'Italia è autorizzata a versare l'aiuto per il frumento duro per la campagna di commercializzazione 1990/1991 entro il 30 giugno 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 34.
[5] GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 31.
[6] GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 15.